ADESIONE DELL'ITALIA ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI

Art. 2 (Approvazione)

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti indicati all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 63 e 58 dell'accordo e alla risoluzione n. 3 del 1985 adottata dal Consiglio dei governatori della Banca il 15 maggio 1985.

Versione in vigore dal 14 giugno 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi
Estremi	Legge 17 maggio 1988, n. 198
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-dell-italia-all-accordo-istitutivo-della-banca-di-sviluppo/approvazione-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it